

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1116 del 05 luglio 2013****CONVENZIONE PER CONSULENZA TECNICA****Articolo 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La Giunta Regionale del Veneto affida l'ing. Pietro Miani l'incarico di consulente tecnico di parte nei due procedimenti promossi avanti al Tribunale di Venezia (R.G. n. 3311/2011 e n. 3751/2011) dalla società Feltre s.r.l., contro la Regione del Veneto, per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, rispettivamente dei decreti n. 2 del 31 gennaio 2011 e n. 5 del 28 febbraio 2011 emessi dal Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione, di revoca dei contributi a sostegno degli interventi per la ricerca industriale nelle piccole e medie imprese, Docup Ob. 2000-2006 – Misura 1.7 Azione C, concessi alla società Feltre s.r.l..

**Articolo 2 – COMPITI DEL CONSULENTE**

Il consulente tecnico di parte esplicherà la propria attività e collaborazione secondo le disposizioni processuali in materia di consulenze tecniche.

**Articolo 3 – OBBLIGHI DEL CONSULENTE**

Il consulente assume l'obbligo di mantenere la riservatezza del caso in esame e di non svolgere altre attività professionali o di lavoro dipendente che possano porsi in conflitto, anche potenziale, con gli interessi dell'Amministrazione Regionale.

**Articolo 4 – DURATA E COMPENSO**

Attesa la specificità dei compiti di cui al precedente articolo 2, la durata dell'incarico di cui alla presente convenzione è direttamente collegata alle esigenze istruttorie del procedimento giurisdizionale, indicato al precedente articolo 1.

Per l'attività di consulenza, l'Amministrazione Regionale riconosce il compenso di Euro 2.100,00 (duemilacenti) oltre accessori di legge, salvo conguaglio in ragione di emergenti difficoltà nell'espletamento dell'incarico.

Saranno motivate dall'Amministrazione Regionale gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale per quanto attiene la certificazione delle somme corrisposte.

**Articolo 5 – RECESSO E RISOLUZIONE**

L'Amministrazione Regionale ha facoltà di recedere dal contratto, salvo pagamento delle spese sostenute dal consulente tecnico e del compenso ridotto proporzionalmente in ragione dell'attività svolta ai sensi dell'art. 2237 c.c.

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero tali da poter compromettere le finalità dell'incarico, l'Amministrazione regionale ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c.

**Articolo 6 – DICHIARAZIONE**

Il consulente dichiara di non aver subito alcuna condanna che comporti l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 32 quater c.p.

**Articolo 7 – NORME DI RIFERIMENTO**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione sono applicabili le disposizioni di cui al titolo VIII, legge regionale 10.6.1991 n. 12.